



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022 recante “Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità” di cui all’art. 10, comma 10-bis del codice della strada.
Legge 21 settembre 2022 di conversione del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115. Modifica dell’art. 7-bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di autorizzazioni per i trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 10 del codice della strada.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nel far seguito a precedenti circolari riguardanti la materia indicata in oggetto¹, si segnalano alcune novità riguardanti i veicoli in condizioni di eccezionalità, meglio illustrate nell'allegata scheda (all. 1).

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradotto

¹ Circolare n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021; Circolare n. 300/STRAD/1/0000018217.U/2022 del 31 maggio 2022.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022, recante le linee guida sui trasporti in condizione di eccezionalità, entrato in vigore il 15 settembre 2022. Tale decreto, attuato ai sensi dell'art.10, comma 10-bis del codice della strada, fissa le nuove regole connesse alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti in condizioni di eccezionalità, prevedendo anche delle disposizioni transitorie da applicarsi non oltre il 30 settembre 2023¹, data della piena applicazione delle nuove norme.

Si rappresenta, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, è stata pubblicata la legge 21 settembre 2022, n. 142, in vigore dal 22 settembre 2022, che in sede di conversione del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto "Aiuti bis"), ha introdotto l'art. 9-bis, che va a modificare l'art. 7-bis, comma 2, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità.

In particolare:

- è stata sospesa l'efficacia delle disposizioni delle linee guida adottate con decreto ministeriale di cui sopra fino al 31 dicembre 2022. Fino alla stessa data, per i trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 10 del codice della strada vigente al 9 novembre 2021².
- è stato abrogato il comma 3 dell'art.7-bis del decreto legge n.146/2021, che aveva limitato la possibilità di rilasciare autorizzazioni ai trasporti in condizioni di eccezionalità aventi massa complessiva massima non superiore a 86 tonnellate. Per effetto di tale abrogazione, fino al 31 dicembre 2022, potranno essere rilasciate anche autorizzazioni per trasporti in condizioni di eccezionalità con massa complessiva superiore a 86 tonnellate.
- è stata differita la validità fino alla loro scadenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui sopra³.

Tale ultima previsione appare di rilevante importanza ai fini dei controlli stradali da parte degli organi di polizia stradale, atteso che, nella precedente formulazione dell'art. 7-bis del DL 146/2021 come modificato dal DL 50/2022, le autorizzazioni rilasciate prima dell'emanazione delle linee guida suindicate conservavano la validità al massimo fino al 31 luglio 2022. Per effetto della nuova formulazione, invece, le autorizzazioni già rilasciate prima del 15 settembre 2022⁴, e non ancora scadute, conservano la loro efficacia fino alla data di scadenza prevista nelle stesse. In sostanza, un'autorizzazione rilasciata prima del 31 luglio 2022 ancora in corso di validità, che per effetto della precedente formulazione dell'art. 7-bis del DL 146/202, sarebbe scaduta il 31 luglio 2022, oggi può considerarsi nuovamente valida ed essere legittimamente utilizzata fino alla sua naturale scadenza.

Di seguito uno schema che sintetizza le novità normative sopra descritte.

¹ Come previsto dall'art. 10, comma 10-bis, lettera b-bis, del cds.

² L'art. 10 cds è stato oggetto di modifica attraverso la legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121. In particolare, con tale modifica il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 tonnellate è subordinata al rispetto delle specifiche tecniche e le modalità stabilite nelle linee guida adottate con il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022. In sostanza, fino al 31 dicembre 2022, il rilascio delle autorizzazioni per questi trasporti non sarà condizionato dalle nuove regole dettate dalle predette linee guida.

³ Si tratta delle autorizzazioni rilasciate fino al 14 settembre 2022. Infatti, il decreto ministeriale del 28 luglio 2022 è entrato in vigore il 15 settembre 2022. Nella precedente formulazione dell'art. 7-bis, comma 2 del decreto legge 21 ottobre 2022, n. 146, era previsto che le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del DM del 28 luglio 2022 conservassero la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza ma, comunque, non oltre il 31 luglio 2022.

⁴ Data di entrata in vigore del decreto ministeriale recante le linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità.

Riferimenti normativi	Contenuto delle norme
<p>Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 215 del 14.09.2022, in vigore dal 15.09.2022).</p>	<p>Il decreto reca le linee guida cui gli enti preposti devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Le nuove regole mirano ad assicurare l'uniformità dei criteri per la classificazione e gestione del rischio, nonché per la valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.</p> <p>Il decreto prevede anche delle disposizioni transitorie, con le quali si regolamentano le misure tecnico-gestionali che possono essere adottate dai soggetti che rilasciano l'autorizzazione o il nulla osta per il transito dei veicoli e trasporti eccezionali per massa, nelle more dell'entrata in vigore dell'uso obbligatorio delle linee guida previsto per il 30 settembre 2023.</p>
<p>Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21.09.2022, in vigore dal 22.09.2022).</p>	<p>Il decreto legge 115/2022 come modificato dalla legge di conversione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sospende l'applicazione delle disposizioni contenute nelle linee guida di cui al DM del 28.07.2022 fino al 31.12.2022. Pertanto, fino al 31.12.2022, per i trasporti in condizioni di eccezionalità troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 del codice della strada, nel testo vigente al 9.11.2021; b) abroga il comma 3, dell'art. 7-bis del decreto-legge 146/2021 che aveva limitato la possibilità di rilasciare autorizzazioni ai trasporti in condizioni di eccezionalità aventi massa complessiva massima non superiore a 86 tonnellate. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 (quando saranno applicate le nuove disposizioni introdotte dal DM del 28.07.2022) potranno essere rilasciate autorizzazioni per trasporti in condizioni di eccezionalità con massa massima superiore a 86 tonnellate; c) conferma la validità delle autorizzazioni rilasciate prima del 15.09.2022 (data di entrata in vigore del DM del 28.07.2022) fino alla loro naturale scadenza, eliminando il termine ultimo del 31 luglio 2022, precedentemente esistente per le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del DM del 28 luglio 2022.